



**Alessandro Tira**

(assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria")

## **Domenico Schiappoli e la questione della natura giuridica dei concordati. Premessa a un saggio ritrovato \***

**SOMMARIO:** 1. Un ritrovamento fortuito - 2. L'ultima stagione scientifica di Domenico Schiappoli - 3. Le tappe di una riflessione complessiva sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa - 3.1. Dai *Rapporti dello Stato con la Chiesa in Italia* (1926) alla *Qualificazione delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa* (1939) - 3.2. La critica di Schiappoli alla costruzione dogmatica del concordato (1934) - 3.3. Le concezioni dell'istituto concordatario prevalenti a cavallo degli anni Trenta e Quaranta - 3.4. Il saggio *Sulla natura giuridica del concordato* (1941) - 4. Qualche considerazione finale.

### **1 - Un ritrovamento fortuito**

Il saggio di Domenico Schiappoli che queste pagine introducono è stato rinvenuto presso la biblioteca del Collegio Ghislieri di Pavia, nel lascito librario di Pietro Ciapessoni, studioso di diritto romano e allievo di Pietro Bonfante<sup>1</sup>. Nato in provincia di Como nel 1881, egli si formò a Pavia, dove nel 1906 conseguì la laurea in Lettere, e a Genova, dove invece concluse gli studi giuridici nel 1913. Divenuto ben presto vice-rettore e poi, nel 1914, rettore del Collegio di cui era stato alunno, Ciapessoni insegnò nell'Ateneo lombardo e in quello padovano. La morte, che lo colse prematuramente il 29 aprile 1943, gli impedì di prendere servizio presso l'Università degli

---

\* Contributo sottoposto a valutazione. Il saggio di Domenico Schiappoli è pubblicato separatamente.

<sup>1</sup> Il saggio in questione è: **D. SCHIAPPOLI**, *Sulla natura giuridica del concordato*, e figura come estratto dal n. 3/1941 dell'*Archivio di Diritto ecclesiastico*.

Per un più accurato profilo biografico e scientifico del giurista molisano si rimanda ai seguenti contributi: **G. CAROBENE**, *Il concetto di Diritto ecclesiastico e i rapporti Stato-Chiesa nella produzione scientifica di Domenico Schiappoli*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2004, pp. 459-479; **O. CONDORELLI**, *L'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico nelle Università dell'Italia meridionale (Palermo, Napoli, Catania, Messina, Bari)*, in M. Miele (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 144-151; **M. PETRONCELLI**, *Domenico Schiappoli*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1944-1945, pp. 208-212; **G.B. VARNIER**, *Un giurista nell'ombra. Domenico Schiappoli (1870-1945): tra separatismo e sistema concordatario*, in *Rileggere i maestri*, II, Cosenza, Pellegrini, 2012, pp. 149-174.



Studi di Milano, presso la quale era stato chiamato l'anno prima<sup>2</sup>. L'insieme di volumi e opuscoli della sua raccolta testimonia la ricchezza e la varietà di frequentazioni culturali in cui egli - al pari di tanti altri studiosi coevi - era coinvolto: una dimensione, quella della circolazione del sapere scientifico anche al di fuori delle cerchie disciplinari specialistiche, che fu uno dei tratti più caratteristici della società accademica dell'epoca.

Anche Domenico Schiappoli, che fu di ruolo a Pavia dal 1901 al 1911, rientrava in questo mosaico di relazioni umane e scientifiche. L'ecclesiasticista, infatti, intrattenne con Ciapessoni duraturi rapporti di stima e amicizia, come dimostra il fatto che, ancora a distanza di decenni dal trasferimento all'Università di Napoli e fino agli ultimi anni di vita suoi e dello stesso Ciapessoni, egli facesse pervenire regolarmente all'ex collega pavese le sue pubblicazioni.

È proprio tra tali opuscoli, dunque, che è stato rinvenuto l'articolo intitolato *Sulla natura giuridica del concordato*, destinato originariamente alla pubblicazione nell'annata 1941 dell'*Archivio di Diritto ecclesiastico*. Il saggio, tuttavia, non apparve mai sulla rivista diretta da Pio Fedele, nella cui vicenda editoriale ebbe tanta parte Pietro Agostino d'Avack<sup>3</sup>, né nel fascicolo previsto, né in quelli successivi (le pubblicazioni cessarono nel 1943). Per quanto si è potuto appurare, esso non fu pubblicato neppure in altri periodici ai quali erano soliti contribuire gli ecclesiasticisti dell'epoca, specialmente quelli di diritto pubblico o - nel caso di Schiappoli - le principali riviste giuridiche dell'area napoletana. La più autorevole conferma in questo senso viene dal necrologio del predecessore sulla cattedra napoletana che Mario Petroncelli scrisse per il *Diritto ecclesiastico* del 1944-1945. Nell'annessa nota bibliografica, infatti, si cita il saggio in questione (a riprova che la sua esistenza era nota) e gli si attribuisce una

---

<sup>2</sup> Cfr. E. ALBERTARIO, *Pietro Ciapessoni*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 1943, pp. 315-324; P. FRACCARO, *Pietro Ciapessoni*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Parte generale*, 1943-1944, pp. 65-66; D. MANTOVANI, voce *Ciapessoni, Pietro*, in «Dizionario biografico dei Giuristi italiani», il Mulino, Bologna, 2013, vol. I, p. 532 e *amplius* D. MANTOVANI, P. MAZZARELLO, *Il merito e la passione. Vittorio Erspamer e Pietro Ciapessoni al Collegio Ghislieri di Pavia*, Cisalpino, Milano, 2011, pp. 113-245.

<sup>3</sup> Sulla storia della rivista e la sua rilevanza per il dibattito dottrinale di quegli anni si rimanda a S. FERRARI, *Ancora sullo studio del diritto ecclesiastico italiano. Analisi di due riviste: l'„Archivio di diritto ecclesiastico“ ed „Il diritto concordatario“*, in *Studi parmensi*, 1977, pp. 230-266; ID., *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste (1929-1979)*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 303-328; ID., *Un carteggio „dimenticato“: Pietro Agostino d'Avack, Pio Fedele e le origini dell'Archivio di diritto ecclesiastico*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1988, pp. 921-925. Con più specifico approfondimento analitico, M. NACCI, *Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento*, Roma, Aracne, 2017.



collocazione nell'*Archivio* che però, nei fatti, non ebbe. Eppure l'opuscolo che si è avuto modo di consultare presenta caratteristiche in tutto e per tutto compatibili con i fascicoli dell'*Archivio*: anche senza considerare la dicitura "estratto", accompagnata dal riferimento al volume 3 del 1941, i caratteri tipografici sono quelli dell'editrice Cya di Firenze (che pubblicò fino a quell'anno la rivista, poi passata alle edizioni Milani di Padova); anche il formato e la qualità della carta utilizzata sono compatibili. Per queste ragioni sembra quindi di poter escludere che si tratti di una pubblicazione privata. Depono invece nel senso di una limitata circolazione dell'opuscolo il fatto che la copia pavese sia una delle poche superstiti a oggi censite nel catalogo pubblico nazionale<sup>4</sup>.

È difficile definire con precisione le ragioni che potrebbero avere indotto l'Autore o la redazione della rivista a non pubblicare lo scritto e, in mancanza di precisi riscontri, non sono molte le supposizioni che è ragionevole fare al riguardo. L'ipotesi di un eventuale posticipo ad altro numero - per ragioni di spazio, per esempio, considerata la voluminosità del saggio - mal si concilia con il fatto che esso non venisse più pubblicato, benché l'*Archivio* abbia proseguito la sua vita editoriale fino al 1943. Per ragioni collegate è parimenti improbabile che si sia consumata, nelle more delle pratiche redazionali, una rottura dei rapporti tra Schiappoli e la direzione del periodico, perché in seguito apparve invece un altro saggio del giurista molisano (dedicato, questa volta, a un argomento di diritto vigente<sup>5</sup>); né infine - quasi certamente - vi furono tardivi ripensamenti dell'Autore riguardo ai contenuti del testo, poiché identiche tesi erano state da lui sostenute, sia pure in termini più generali, in numerose occasioni precedenti e coeve.

L'ipotesi più sostanziosa, che peraltro potrebbe spiegare anche per quale motivo il testo sia giunto sino alla fase dell'impaginazione salvo poi scomparire dall'indice e dai successivi numeri dell'*Archivio*, è che, per ragioni di timore o convenienza, o forse persino a seguito di qualche pressione<sup>6</sup>, il saggio non sia stato pubblicato perché le tesi che vi si

---

<sup>4</sup> Dal catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale risulta che, oltre a quella conservata a Pavia, altre copie dell'opuscolo sono presenti presso la Biblioteca di Scienze sociali dell'Università degli studi di Firenze, la Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli e quella del Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto dell'Università degli studi di Padova.

<sup>5</sup> **D. SCHIAPPOLI**, *Sulla natura giuridica del diritto di patronato*, in *Archivio di Diritto ecclesiastico*, 1943, pp. 3-23 e 113-122.

<sup>6</sup> Sul funzionamento della censura in epoca fascista, nonché sulle graduazioni nella severità dei suoi interventi, si veda **E. TIOZZO**, *La pubblicistica italiana e la censura fascista. Dal delitto Matteotti alla caduta del regime*, Aracne, Roma, 2011.



sostenevano andavano troppo apertamente in controtendenza rispetto alle idee allora dominanti circa la costruzione giuridica del Concordato e del sistema che su di esso si fondava<sup>7</sup>. Anche nei passaggi (ve ne sono alcuni) nei quali Schiappoli fa i riferimenti di rito alle posizioni del fascismo e di Mussolini in persona in tema di rapporti tra lo Stato e la Chiesa, lo fa evidenziando quelle tra esse che meglio si confacevano alla sua concezione Stato-centrica (ma in un senso, come si vedrà, diverso da quello voluto dal fascismo) e pur sempre anticlericale della materia<sup>8</sup>. Un intervento in cui si prospettava la rilevanza meramente politica dei concordati - in quanto tali, a prescindere cioè dalla ricezione normativa nel diritto pubblico interno - poteva dunque risultare sgradito a più di un potenziale lettore; soprattutto, si potrebbe aggiungere, se si considera che l'Autore dello scritto era uno studioso da sempre in fama di essere "massonico-liberale"<sup>9</sup>.

Domenico Schiappoli, infatti, per impostazione culturale e sensibilità istituzionale rimase sempre alieno sia alla svolta filo-ecclesiastica della disciplina da lui professata, sia al clima culturale e scientifico patrocinato dal fascismo<sup>10</sup>, come dimostrano la sottoscrizione del *Manifesto degli intellettuali antifascisti* apparso sul *Mondo* del 1° maggio 1925<sup>11</sup> e - in modo più sottile - la commemorazione di Francesco Ruffini tenuta nello stesso anno della morte del Maestro piemontese, nel 1934 (e per la quale dunque non attese frangenti politici più sereni)<sup>12</sup>. Una simile testimonianza di

---

<sup>7</sup> Un saggio rappresentativo della sensibilità per il tema corrente all'epoca è offerto da **A. PIOLA**, *Stato e Chiesa dopo il Concordato*, Le Caravelle, Santa Margherita Ligure, 1933 (cfr. anche, con più specifico riferimento all'intreccio tra questione concordataria e sistema politico liberale, la citazione di cui alla nota 17).

<sup>8</sup> È interessante, per esempio, confrontare l'idea che della concezione fascista dei rapporti tra Stato e Chiesa emerge dal saggio di Schiappoli (curiosamente simile a quella che Schiappoli stesso sosteneva nei propri scritti di epoca liberale), con quella che emerge dalle pagine di Arrigo Solmi, che, come è noto, fu invece uno dei principali giuristi del regime: **A. SOLMI**, *Stato e Chiesa nella dottrina e nelle leggi fasciste*, Mondadori, Milano, 1937.

<sup>9</sup> Così si esprimeva l'estensore della recensione al suo *Manuale di diritto ecclesiastico* del 1902 (Unione Tipografico-Editrice, Torino): *Un nuovo manuale di diritto ecclesiastico*, in *La Civiltà Cattolica*, 1903, I, p. 71.

<sup>10</sup> **W. CESARINI SFORZA**, *Gli studi di diritto pubblico durante il fascismo*, in **ID.**, *Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto*, Giuffrè, Milano, 1967, vol. I, pp. 251-261; **M. FIORAVANTI**, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Laterza, Roma - Bari, 1990, pp. 39-68.

<sup>11</sup> Cfr. **G. BOATTI**, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Einaudi, Torino, in part. pp. 44 n. e 189.

<sup>12</sup> **D. SCHIAPPOLI**, *L'opera scientifica di Francesco Ruffini*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze morali e politiche*, Napoli, 1934, pp. 268-286.



coerenza e libertà di pensiero non fu certamente priva di conseguenze, poiché, come lascia trapelare Arturo Carlo Jemolo in una lettera a Mario Falco, già dai primi anni Trenta Schiappoli era sulla 'lista nera' del Ministero dell'Educazione nazionale, con tanto di larvato ostracismo dalle più importanti commissioni concorsuali<sup>13</sup>.

L'intervento di Schiappoli si inserì dunque in un clima culturale ostile per le idee che l'Autore intendeva sostenere, perché i suoi trasparenti richiami alla continuità con l'epoca precedente si incrociavano con la polemica antiliberalista su cui il regime appoggiava la sua pretesa di radicale alterità rispetto al sistema politico ottocentesco. Il fascismo, infatti, secondo l'interpretazione sostenuta dai suoi fautori, "durante gli anni della lotta per la rivoluzione non soltanto agì risolutamente contro quel che restava dell'ordinamento liberale, che nella sua parte più appariscente franò ben presto, ma rilevò altresì l'inconsistenza dottrinale e pratica del liberalismo in quel tempo, che non aveva proprio bisogno di dar libertà a coloro che volevano usarne per abbattere lo Stato"; nel Novecento, anzi, "la civiltà assume forme sempre più complesse; e in questa complessità fatalmente l'ambito della libertà dell'individuo si restringe"<sup>14</sup>. Una siffatta concezione era profondamente diversa da quella sottesa al pensiero di Schiappoli, il quale immaginava uno Stato forte, sì, ma che utilizzava la sua forza per farsi garante delle libertà dei cittadini, in generale, e contro le ingerenze della Chiesa, più nello specifico<sup>15</sup>. Parallelamente, lo studioso non era neppure

---

<sup>13</sup> **A.C. JEMOLO**, *Lettere a Mario Falco. Tomo II (1928-1943)*, a cura di M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano, 2009, p. 194. Jemolo, le cui attitudini rispetto al regime e alle sue proposte culturali furono più sfumate (cfr. **C. FANTAPPIÈ**, *Il conflitto delle fedeltà. Arturo Carlo Jemolo e il fascismo*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, RomaTrePress, Roma, 2015, pp. 159-190), sembra riferirsi alle posizioni personali e scientifiche di Schiappoli - entrambe isolate - con un misto di ammirazione e pessimismo, nella lettera citata e in altre pubblicate nel medesimo epistolario.

<sup>14</sup> Così scriveva lo storico delle dottrine politiche Carlo Curcio nell'opera che lo stesso Partito Nazionale Fascista patrocinò per compendiare e diffondere la visione ideologica del regime: **C. CURCIO**, voce *Liberalismo*, in *Dizionario di Politica*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1940, vol. II, p. 765.

<sup>15</sup> Si vedano, per esempio, i manuali di diritto ecclesiastico pubblicati da Schiappoli nei primi decenni del Novecento, nei quali le libertà di religione, culto e coscienza vengono assunte come criteri interpretativi e ordinatori dell'esposizione del diritto vigente. Tale impostazione è di palmare evidenza in **D. SCHIAPPOLI**, *Manuale del diritto ecclesiastico*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1902 (in part. la parte prima), ma permane, sia pure temperata con altri criteri di esposizione, anche nelle opere successive.

Per un confronto indiretto, basti citare l'idea delle libertà giuridiche e politiche che emerge invece dalla concezione fascista: "Già nel sec. XIX i diritti di libertà avevano assunto speciali caratteri in conseguenza delle condizioni sociali ed economiche: il liberalismo considerava il diritto di libertà come un'affermazione della personalità





disposto a considerare il Concordato alla stregua di un evento che avesse veramente risolto in senso innovativo il problema di “raffigurare nell’ordinamento giuridico italiano i principî relativi alla coesistenza della potestà della Chiesa e della sovranità dello Stato”; principî che avrebbero dovuto essere l’espressione di “atteggiamenti rispondenti ad indirizzi propri dello Stato fascista in materia religiosa”<sup>16</sup>, ma che Schiappoli - come si dirà a breve - preferiva ricondurre a quelli tradizionalmente vigenti in questo campo.

Alla luce di tutto ciò, sarebbe stato fin troppo facile leggere nella confutazione che l’ecclesiasticista di Napoli avanzava alla configurazione dogmatica del concordato anche una critica, molto più concreta, al regime che aveva stipulato i Patti Lateranensi con lo scopo - riuscito - di farne una pietra d’angolo del proprio sistema politico<sup>17</sup>.

## 2 - L’ultima stagione scientifica di Domenico Schiappoli

Benché ormai professore emerito, per nomina ricevuta proprio nel 1941, risulta che il settuagenario Schiappoli partecipasse ancora attivamente alla

---

dell’uomo contro lo stato, quasi che fosse pensabile la stessa esistenza dell’uomo fuori dello stato. Ma di qui derivava un insanabile antagonismo tra stato ed individuo. I diritti di libertà significavano che ‘lo stato non deve fare’, e non ciò che stato ed individuo debbono fare per il comune potenziamento. Tale configurazione dei diritti di libertà doveva fatalmente andare contro quella che è la realtà e la necessità della vita statale e sociale moderna, man mano che l’evolversi di questa portava con sé il sentimento di una più intima solidarietà, di una cooperazione più intensa. Il conflitto tra il lato positivo e quello negativo della libertà costituzionale, profondo travaglio del liberalismo, fu superato dalla nuova dottrina fondata dal Fascismo. La libertà trova la sua piena realizzazione nella concezione fascista, che armonizzando tutte le attività del vivere sociale, integra la personalità dell’individuo. L’individuo insomma è libero in quanto vive ed agisce in un’organizzazione sociale, nell’ambito di un ordinamento giuridico. Nello stato, e non fuori o contro di esso, il singolo è libero. Qui il Fascismo si afferma come superatore del liberalismo”; **E. CROSA**, voce *Libertà (la libertà nelle dichiarazioni dei diritti)*, in *Dizionario di Politica*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1940, vol. II, p. 773.

<sup>16</sup> Così scriveva, sempre all’inizio degli anni Quaranta, **C. JANNACCONE**, *I principî generali dell’ordinamento giuridico statale enunciabili in un sistema di precetti legislativi*, in *Studi sui principî dell’ordinamento giuridico fascista*, Pacini Mariotti, Pisa, 1943, p. 283.

<sup>17</sup> La caratura politica del tema emerge con chiarezza dal confronto che si può utilmente fare tra le pagine di Schiappoli e quelle ‘militanti’ di Andrea Piola, il quale accentuava, in chiave di esaltazione dell’operato concordatario del regime, l’importanza del superamento del separatismo anche come superamento dello stesso liberalismo che lo aveva prodotto: **A. PIOLA**, *La legislazione ecclesiastica del Governo fascista (nel primo decennale della Conciliazione)*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, Giuffrè, Milano, 1939, vol. II, pp. 227-257.



vita della Facoltà giuridica partenopea e, nel complesso, il quadro degli ultimi anni è quello di una fase scientificamente operosa. Tra il 1942 e il 1943, per esempio, egli diede alle stampe sei nuovi saggi: una media persino più elevata rispetto ad altri periodi della sua vita<sup>18</sup>. L'aspetto più rilevante è legato tuttavia ai contenuti che lo studioso affrontò negli scritti della sua tarda maturità. Con il progredire degli anni, infatti, egli recuperò in misura significativa proprio quei temi generali e sistematici che in precedenza aveva - programmaticamente, si potrebbe dire - evitato, per meglio patrocinare la concezione pratica della materia e del diritto in generale che, fin dagli inizi, aveva contraddistinto il suo pensiero<sup>19</sup>, in aperta opposizione alla corrente di studio storico-giuridica che, invece, prevaleva tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del secolo nuovo<sup>20</sup>.

In particolare, il saggio del 1941 sulla natura giuridica del Concordato lateranense fa parte di un nucleo di scritti sulle relazioni tra Stato e Chiesa apparsi a far data dal 1926. Questo tema, caro alle speculazioni scientifiche dei primi ecclesiasticisti 'in senso moderno', sul finire del XIX secolo, era nel frattempo caduto in una (relativa) desuetudine, di pari passo e per effetto della progressiva specializzazione in senso tecnico e positivo della disciplina. Un processo di cui, peraltro, lo stesso Schiappoli era stato uno dei principali protagonisti.

Le "relazioni fra Stato e Chiesa" avevano dunque perso da molti anni la loro centralità nella riflessione dottrinale sul diritto ecclesiastico. Rimanevano, di solito schematizzate nei capitoli introduttivi dei manuali, le classiche tipizzazioni individuate dagli studiosi nel corso dell'Ottocento (sistemi di separazione e sistemi di unione, secondo la bipartizione formale cara a Ruffini<sup>21</sup>; oppure sistemi cesaropapisti, teocratici, giurisdizionalisti, separatisti o concordatari, secondo le formule politico-giuridiche adottate da vari altri autori), ma esse avevano perso la valenza costitutiva di cui

---

<sup>18</sup> Nel 1940 apparve a stampa anche l'ultima raccolta di lezioni (**D. SCHIAPPOLI**, *Corso di diritto ecclesiastico*, Stabilimento Tipografico Editoriale, Napoli), che, stando a quanto riferito nel necrologio, fu in seguito integralmente rielaborato in forma di manuale, salvo non giungere alla pubblicazione a causa della scomparsa dell'autore; **M. PETRONCELLI**, *Domenico Schiappoli*, cit., p. 209.

<sup>19</sup> Si veda in proposito **D. SCHIAPPOLI**, *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia*, Pierro, Napoli, 1896, soprattutto pp. 12-13.

<sup>20</sup> L'argomento fu, peraltro, al centro di un confronto proprio con Francesco Ruffini, il quale rispose alle sollecitazioni espresse nella prolusione di Schiappoli citata nella nota precedente con uno scritto che porta lo stesso titolo: **F. RUFFINI**, *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia*, in *Il Filangieri*, 1896, pp. 431-437.

<sup>21</sup> Si veda **F. RUFFINI**, *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, a cura di F. Margiotta Broglio, il Mulino, Bologna, 1974.



erano state caricate durante il dibattito risorgimentale sui modelli ideali a cui si dovesse ispirare l'ordinamento italiano in questa materia. Un dibattito condotto in quei termini risultava invece estraneo e, in ultima analisi, sterile nel clima di tecnicismo che animava ora anche il diritto ecclesiastico e che trovò la sua più avveduta espressione nell'opera di Vincenzo Del Giudice, il quale, fin dalla prolusione catanese del 1913 voleva la materia "liberata dalla dispute presupposizionali, che intralciano ogni movimento e riescono ad affannare, pur nelle minime quistioni, gli studiosi"<sup>22</sup>. La qualificazione dei rapporti tra le due potestà rientrava senza dubbio tra tali 'dispute', a maggior ragione dopo che il Concordato del 1929 aveva stabilito - si potrebbe dire - 'per norme concludenti' di quale tipo giuridico fossero quelli che intercorrevano fra l'Italia e la Chiesa: un sistema di coordinazione, che aveva nei Patti Lateranensi il suo fulcro e la sua fonte di diritto oggettivo.

Eppure è proprio su questo fronte, all'apparenza (e forse anche nella sostanza) inespugnabile, che Domenico Schiappoli concentrò in tarda età le sue energie, nel tentativo di dimostrare la perdurante validità delle costruzioni dottrinali ereditate dall'epoca liberale e alla cui formazione egli aveva contribuito in prima persona.

### 3 - Le tappe di una riflessione complessiva sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa

#### 3.1. - Dai *Rapporti dello Stato con la Chiesa in Italia* (1926) alla *Qualificazione delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa* (1939)

Il tema delle relazioni tra Stato e Chiesa fu l'argomento di una conferenza che il giurista di San Biase tenne presso il Circolo giuridico di Napoli il 14 febbraio 1926 e che fu in seguito pubblicata sulla rivista *Diritto e Giurisprudenza*. In quell'occasione, Schiappoli tornò a riflettere su categorie care alla tradizione ottocentesca, ossia le nozioni di separatismo<sup>23</sup> e giurisdizionalismo<sup>24</sup>, con l'intento di dimostrarne la perdurante validità, anche alla prova dei nuovi sviluppi legislativi, i quali manifestavano il

---

<sup>22</sup> V. DEL GIUDICE, *Il diritto ecclesiastico in senso moderno. Definizione e sistema*, Tipografia Editrice Nazionale, Roma, 1915, pp. 18-19.

<sup>23</sup> M. TEDESCHI, *Il sistema separatista*, in ID., *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, pp. 195-212.

<sup>24</sup> C. FANTAPPIÈ, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, in D. Edigati, L. Tanzini (a cura di), *La prassi del giurisdizionalismo*, Aracne, Roma, 2015, pp. 305-322.





progressivo venire meno delle pregiudiziali laiciste in un clima che già si poteva definire di 'pre-conciliazione'<sup>25</sup>. Lo studioso vede in queste tendenze una nuova smentita del separatismo e una speculare conferma delle tesi giurisdizionaliste, sia pure declinate nel senso amichevole della collaborazione tra Stato e Chiesa, anziché - come invece era tipico della tradizione ottocentesca - in quello ostile del controllo e del contenimento della seconda da parte del primo. Ciò accade perché

“la separazione, cioè la neutralità dello Stato, è impossibile, poiché i due enti dominano su individui che formano ad un tempo le due collettività, cosicché i due istituti sono fatalmente costretti a non ignorarsi, a non vivere indipendenti, così il rapporto non può essere quello della separazione o della neutralità. Spetta allo Stato, in forza del suo diritto sovrano, di coordinare tutte le forze collettive della società al fine del benessere comune; quindi anche l'attività della Chiesa nazionale a tale scopo ultimo dev'essere diretta. E ciò non si può ottenere con l'agnosticismo dello Stato o con la sua neutralità”<sup>26</sup>.

Questa è la prospettiva entro cui l'Autore collocherà, fino agli interventi più tardi, la sua concezione dei rapporti di forza e di diritto tra lo Stato e la Chiesa. Spetta al primo, titolare della sovranità politica e giuridica, il compito di coordinare i fenomeni che hanno un rilievo sociale, per conseguire il bene della nazione e dei cittadini (nozione che comprende anche le libertà di cui lo Stato si fa garante per essi); nulla può interferire nella determinazione di tali scopi o nell'impiego dei mezzi con i quali raggiungerli, tanto meno l'idea che lo Stato debba condividere le sue prerogative con altri soggetti.

Se calate in questa prospettiva, risulta facile comprendere le ragioni dell'idea di Schiappoli riguardo ai concordati. Tali patti non possono avere una natura tale da imporre costrizioni o limitazioni giuridiche alla sovranità statale, perché in caso contrario contrasterebbero con la stessa funzione di tutela dell'integrità delle funzioni statuali a cui è costitutivamente preposto il diritto ecclesiastico<sup>27</sup>. Oppure, sotto un profilo più politico, contrasterebbero con la vocazione dell'ordinamento vigente in materia «a

---

<sup>25</sup> Si veda in proposito **A. GIANNINI**, *La legislazione ecclesiastica fascista preconcordataria, in Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, vol. I, pp. 495-510.

<sup>26</sup> **D. SCHIAPPOLI**, *I rapporti dello Stato con la Chiesa in Italia*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 1926, c. 35.

<sup>27</sup> Si veda, circa questa originaria concezione della materia, **G. CATALANO**, *Il problema del diritto ecclesiastico, La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai nostri giorni*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1965, p. 30.



diminuire se non ad annullare la potenza politica della Chiesa, a riaffermare la sovranità dello Stato, a rivendicare poteri e funzioni che, in un periodo di transizione, erano stati usurpati dall'autorità ecclesiastica, a respingere l'invasione di questa dal campo della giurisdizione laicale, dagli affari della politica interna ed esterna dello Stato»<sup>28</sup>.

Anche la collaborazione, quindi, poteva essere praticata solo nel rispetto dell'assunto fondamentale, per cui spetterebbe unicamente allo Stato di determinare l'ambito entro il quale esercitarla; il che è quanto Schiappoli torna a sostenere nel 1939 (dunque già nel pieno funzionamento del sistema concordatario), nelle conclusioni di un altro scritto dedicato alla *Qualificazione delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa*:

“Noi qualificiamo il sistema [vigente] come giurisdizionale, in omaggio alla tradizione storica, per intendere che l'organizzazione ecclesiastica è sottoposta al potere sovrano dello Stato; ma questi pone a se stesso i limiti alla sua sovranità nelle materie miste e controlla l'attività della detta organizzazione nel campo politico e sociale”<sup>29</sup>.

Si tratta di una prospettiva che, come si può notare, si distingue dalla concezione totalitaria del regime fascista proprio a partire dall'esplicita menzione dei limiti posti all'azione dello Stato. In un simile contesto, il giurisdizionalismo in cui si inserisce il concordato non è più quello tradizionale, liberale e separatista (Schiappoli si rende conto che una simile tesi sarebbe stata improponibile), ma può ancora essere collocato in linea con quella tradizione, malgrado una serie di specificazioni che, nella loro anodina elencazione, risultano quasi certamente opinabili agli occhi di chi le sta rilevando:

“Al giurisdizionalismo facciamo seguire la qualifica di “fascista” per le sue speciali caratteristiche, che sono le seguenti: 1) riconoscimento del Papa come un'alta autorità morale e religiosa e come capo della Chiesa cattolica italiana; 2) valorizzazione della religione cattolica per i fini etico-sociali dello Stato; 3) regolamento giuridico dei rapporti e delle materie miste con la cooperazione della Santa Sede e non in modo indipendente; 4) osservanza del concordato e mantenimento della pace religiosa raggiunta con gli accordi lateranensi; 5) legislazione civile limitata da quelle norme concordatarie per cui lo Stato stesso ha posto limiti alla sua sovranità nel regolamento dei rapporti di ordine ecclesiastico che sono rilevanti per lo Stato”.

---

<sup>28</sup> D. SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, Alvano, 1924, pp. 9-10.

<sup>29</sup> D. SCHIAPPOLI, *La qualificazione delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia*, in *Archivio di Diritto ecclesiastico*, 1939, p. 204.



Si giunge in questo modo al punto centrale del discorso: quale valore giuridico hanno i concordati che adempiono alle funzioni così delineate?

### 3.2. - La critica di Schiappoli alla configurazione giuridica dei concordati (1934)

Nel primo saggio sull'argomento, che affronta la questione in termini molto ampi, Schiappoli svolge una rassegna di tre linee teoriche per giungere al cuore della sua critica alla configurazione giuridica del concordato. La prima, definita "curialistica", afferma "che i concordati, quantunque abbiano la forma esterna di convenzione, sono privilegi unilaterali e revocabili dal Papa e dalla Chiesa agli Stati". La seconda - a suo avviso esatta - "nega al concordato il carattere di privilegio e dà ad esso la forza di legge unilaterale dello Stato contraente". La terza, infine, "ritiene che i concordati sono contratti o patti bilaterali che formalmente obbligano in modo uguale ambedue le parti e quindi anche il papa". Quest'ultima, ammette l'Autore, era la tesi prevalente al momento in cui egli scriveva, ma non per questo poteva essere considerata la più corretta o l'unica su cui fosse possibile impostare la materia<sup>30</sup>.

Le obiezioni che l'allievo di Scaduto avanza all'idea che il concordato possa avere natura di patto bilaterale (o, peggio, di trattato internazionale) sono riassumibili in tre punti: la carenza, nella parte contraente ecclesiastica, dei requisiti di sovranità necessari per instaurare un rapporto bilaterale paritetico con lo Stato e, quindi, le conseguenti ricadute normative nell'ordinamento di quest'ultimo; la speculare negazione, da parte dell'ordinamento canonico e nei confronti dello Stato, di quello stesso piano paritetico già revocato in dubbio dall'altra prospettiva; l'insufficienza formale della categoria normativa del "concordato".

1) Circa il primo punto, la questione viene risolta da Schiappoli con un argomento apodittico, che utilizza le classiche categorie ottocentesche: lo Stato è l'unico ente sovrano, perché in esso soltanto si raccoglie la volontà politica della nazione. Al contrario, l'opinione per cui la Chiesa e lo Stato sarebbero entrambi sovrani "ciascuno nell'ordine proprio e cioè l'una nelle materie spirituali e l'altro nelle cose temporali e che il concordato rappresenterebbe il punto d'incontro e l'equilibrio delle due sovranità, ciascuna delle due segnando il limite dell'altra, genera l'equivoco di far

---

<sup>30</sup> D. SCHIAPPOLI, *Natura giuridica dei concordati e degli accordi fra lo Stato e le varie Chiese*, in *Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli. Parte prima*, 1934, p. 18 dell'estratto.



ritenere come sovranità vera e propria quella che non è tale, cioè la sovranità spirituale<sup>31</sup>.

A queste osservazioni aggiunge però una nota anti-istituzionalistica<sup>32</sup>: “Un accordo tra il potere sovrano dello Stato e l’autorità di un altro ente che si pretende sovrano e tale non è per costituire un regolamento giuridico che abbia per fonte diretta la volontà di entrambi potrebbe risvegliare la concezione contrattualistica dello Stato, ormai abbandonata dagli scrittori di diritto pubblico<sup>33</sup>.”

2) Schiappoli, da scrupoloso giurisdizionalista, si spinge oltre, fino a considerare le teorie di parte ecclesiastica sulla natura giuridica dei concordati, che ricostruisce nei termini seguenti:

“[Nel concordato] la Santa Sede vede una speciale concessione o un privilegio che fa o dà allo Stato nell’esercizio di alcuni diritti in materia ecclesiastica, su cui lo Stato sarebbe incompetente: d’altra parte vede l’obbligo dello Stato di cooperare ai fini della Chiesa, obbligo che deriverebbe dal diritto divino e naturale, ma che il papa pretende sia assicurato con speciale e solenne convenzione. L’ideale a cui devono servire i concordati è quello di assicurare la libertà della Chiesa nei singoli Stati e libertà vuol dire autonomia ed indipendenza dell’organismo ecclesiastico e degli istituti ecclesiastici esistenti nello Stato dall’organismo laicale di questo. L’ordinamento giuridico preesistente in base al quale si stipula il concordato è il diritto divino e naturale dichiarato dalla Chiesa, cioè il diritto canonico che lo Stato, almeno al momento della conclusione, considera come un ordinamento ad esso sopraordinato. Quindi, secondo la dottrina curialistica, l’ordinamento giuridico preesistente al concordato, sulla base del quale questo si stipula, non è l’ordinamento internazionale, ma il diritto canonico<sup>34</sup>.”

Ciò esclude, anche da parte della Chiesa, la possibilità di cooperare con lo Stato su un piano paritetico, quale era, per definizione, quello richiesto dal diritto internazionale classico.

3) L’aspetto forse più originale, e che sembra cogliere alcuni punti sostanziali del problema, è però il terzo, ossia la ritenuta insufficienza formale del concordato come categoria giuridica. Schiappoli osserva infatti che vi è, sia dal punto di vista storico, sia da quello logico, una relativa indipendenza fra i contenuti del concordato (che sono oggetto delle scelte

---

<sup>31</sup> D. SCHIAPPOLI, *Natura giuridica dei concordati*, cit., p. 24.

<sup>32</sup> Quantomeno se si prende come riferimento l’istituzionalismo teorizzato da Santi Romano.

<sup>33</sup> D. SCHIAPPOLI, *Natura giuridica dei concordati*, cit., p. 24.

<sup>34</sup> D. SCHIAPPOLI, *Natura giuridica dei concordati*, cit., p. 21.



politiche di merito dei contraenti) e la forma giuridica che esse assumono in concreto; forma che, a sua volta, può variare a seconda dei tempi e delle circostanze.

L'operazione che l'ecclesiasticista compie qui è di scomporre il modello concordatario nei suoi due elementi - l'elemento pattizio e la forma giuridica che esso assume - per poi ricondurre questi ultimi alle rispettive sfere di pertinenza. Scelte politiche e forma giuridica seguono infatti logiche distinte; la loro combinazione accidentale nelle vesti del concordato assume solo un valore empirico e descrittivo, perché il fatto che uno dei due contraenti del patto politico sia il potere religioso non influisce sull'intersoggettività, che è un elemento comune a qualsiasi accordo. Viceversa, la mutevolezza storica delle forme che hanno assunto i patti fra la Chiesa e i poteri civili (talora persino mantenendo inalterata la denominazione di concordati) dimostra che ciò che definisce l'oggetto non è il *nomen iuris* dell'atto, bensì il contenuto.

Dal punto di vista dell'ordinamento positivo, quindi, il concordato non ha alcuna autonoma rilevanza come *tertium genus* di fonte di diritto oggettivo rispetto alla legge interna e al trattato internazionale<sup>35</sup>. Sicché, esclusa questa seconda ipotesi per effetto delle obiezioni esposte nei due punti precedenti, resta valida solo la prima: il concordato sarebbe una legge interna dello Stato, il cui contenuto è pattuito, a livello politico, con quella peculiare istituzione che è la Chiesa.

Malgrado il rigore dei suoi *aut aut* logici, Schiappoli rifugge dal vizio del dottrinarismo e osserva, con una certa ironia, che "a mal grado di tutte le varie riserve d'ordine politico e giuridico che si sono fatte e si fanno contro la conclusione dei concordati, questi continuano ad essere stipulati"<sup>36</sup>. A rendere più facili le cose, giova il fatto che non lo Stato, bensì la Chiesa si sia resa disponibile a transigere sulle questioni sistematiche: in

---

<sup>35</sup> Dopo una breve esemplificazione storica di vicende concordatarie, Schiappoli ricorda come i concordati stipulati dalla Chiesa cattolica con gli Stati abbiano assunto forme diverse: "Alcune volte gli Stati acattolici, mostrandosi solleciti della loro sovranità, non hanno voluto concedere al papa la precedenza neppure nel preambolo della convenzione: onde i singoli articoli sono stati convenuti in modo meno solenne e con note diplomatiche o con lettere reversali, contenenti promesse future di scambievole accettazione; in tal caso gli articoli sono stati pubblicati con una speciale costituzione pontificia, mentre lo Stato ha provveduto con propria legge alla pubblicazione". Conclude poi: "Da ciò segue che storicamente non è esatto ritenere i concordati trattati internazionali, facendo di questo un principio applicabile in tutti i tempi e per tutti i luoghi, e facendo derivare l'indole giuridica della convenzione dalla forma esterna di stipulazione"; **D. SCHIAPPOLI**, *Natura giuridica dei concordati*, cit., p. 17.

<sup>36</sup> **D. SCHIAPPOLI**, *Natura giuridica dei concordati*, cit., pp. 25-26.





vista della stipulazione dei concordati, infatti, essa “ha abbandonata la concezione del concordato privilegio e si è adattata a non essere considerata come un potere sovrano concorrente con lo Stato, interessata al pari di questo nel regolamento della vita privata e pubblica dei cittadini”. Questa forma di cooperazione, benché possa “risvegliare ricordi di un potere indiretto della Chiesa sullo Stato, d’una limitazione della sovranità di questo”, è in realtà giuridicamente (ma non politicamente) innocua. Occorre tenere presente, infatti, che tale cooperazione si manifesta nell’atto della preparazione del concordato, “ma che questo diventa obbligatorio unicamente per volontà dello Stato”. Pertanto “si deve concludere che il concordato così concepito non è un istituto anacronistico, se lo Stato, anche per il regolamento di altre materie d’ordine civile e sociale, chiede il parere o la cooperazione dei competenti e degli interessati”<sup>37</sup>; ma ciò che prende forma a queste condizioni non è neppure un concordato nel senso pieno e tradizionale del termine.

### 3.3. Le concezioni dell’istituto concordatario prevalenti a cavallo degli anni Trenta e Quaranta

Per contestualizzare le tesi di Schiappoli e coglierne appieno il significato, conviene allora richiamare, sia pure per minimi cenni, le interpretazioni della natura dei concordati - e del Concordato lateranense nello specifico - che negli anni in cui Schiappoli scriveva godevano di maggior credito nella dottrina ecclesiasticistica. I principali riferimenti si possono desumere dalle stesse citazioni che appaiono nel saggio sulla *Natura giuridica del concordato* e riguardano, per quanto concerne il diritto ecclesiastico dello Stato, le tesi di Pietro Agostino d’Avack, Mario Falco e Arturo Carlo Jemolo.

Il primo, in particolare, aveva affrontato il tema negli *Scritti* dedicati al suo Maestro Francesco Scaduto, in un saggio sulla *Natura giuridica dei concordati nel ‘jus publicum ecclesiasticum’*, e nelle trattazioni manualistiche del diritto ecclesiastico dello Stato. Quanto al primo ambito, d’Avack sosteneva che “l’istituto del concordato, comunque voglia concepirsi, deve far salvo il principio della supremazia della Chiesa sullo Stato, e deve lasciare integri tutti i diritti della Chiesa e la potestà primaziale della S. Sede, senza apportare ad essi alcun detrimento o diminuzione anche per quanto riflette il loro semplice esercizio”. In altre parole, anche secondo gli sviluppi più recenti dello *jus publicum ecclesiasticum externum*,

---

<sup>37</sup> D. SCHIAPPOLI, *Natura giuridica dei concordati*, cit., p. 26.



“i concordati, nel concetto per lo meno che ne ha la dogmatica ecclesiastica, non costituiscono affatto un’eccezione e una deroga, ma piuttosto una naturale e perfetta applicazione di quei principî teorici che reggono la posizione giuridica della Chiesa nel *jus publicum externum* e le sue relazioni con gli Stati”<sup>38</sup>.

Per ciò che rileva dal punto di vista della scienza giuridica laica, invece, d’Avack sostiene che i concordati

“presentano una natura variabile in funzione della qualifica giuridica dello Stato contraente di fronte alla Chiesa, e quindi una natura giuridica diversa l’una dall’altra in corrispondenza al diverso atteggiamento dei singoli Stati contraenti che procedono alla loro stipulazione”<sup>39</sup>.

Pur escludendo che per la dottrina laica sia possibile recepire *sic et simpliciter* la tesi canonistica, egli ritiene però che si debba ricusare anche l’ipotesi che i concordati possano essere ridotti alla condizione di leggi unilaterali dello Stato. Secondo lo studioso, la citata tesi della variabilità dei modelli concordatari viene concretizzata nel caso dell’Italia dal disposto dell’art. 2 del Trattato. La norma qui sancita, facendo riferimento alla “sovranità nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo”, impedirebbe allo Stato di “considerare ulteriormente la suprema istituzione della Chiesa come un ente oggetto al suo potere d’imperio e alle sue leggi”, obbligandolo invece a ritenerla “come una istituzione non solo autonoma e indipendente, ma in possesso di una soggettività giuridica propria nel campo internazionale”<sup>40</sup>. Pertanto, in conclusione, per d’Avack il concordato

“deve certamente ritenersi come una vera convenzione bilaterale stipulata fra due soggetti internazionali, desumente la sua vita e la sua efficacia dall’ordinamento giuridico internazionale e retta dai suoi principî e dalle sue norme quanto alla sua costituzione, conservazione e revoca, in una parola come un atto avente la precisa natura e caratteri di una convenzione o accordo di diritto internazionale”<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> P.A. D’AVACK, *La natura giuridica dei concordati nel ‘jus publicum ecclesiasticum’*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, Cya, Firenze, 1936, vol. I, pp. 179-180.

<sup>39</sup> P.A. D’AVACK, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. Parte generale*, Cya, Firenze, 1938, pp. 169-170.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 174.

<sup>41</sup> *Ivi*, pp. 175-176.



Nello stesso torno d'anni in cui l'allievo romano di Scaduto argomentava queste tesi, Arturo Carlo Jemolo fu incaricato di comporre le voci di interesse ecclesiasticistico del già citato *Dizionario di Politica* curato dal Partito Nazionale Fascista e l'impronta di ufficialità che contraddistingue l'opera suggerisce di fare riferimento a quei testi anche per meglio comprendere quali fossero le posizioni più accreditate nel clima culturale e scientifico promosso dal regime. Alla voce *Concordato*, l'accademico romano afferma dapprima che "la teoria che oggi incontra più largo favore è quella della parificazione, o quasi parificazione del concordato ai trattati internazionali" e che a essa si contrappone la teoria dei concordati come "accordi di diritto interno dello Stato", in quanto vertenti su materie "di interesse esclusivo della Chiesa nazionale". Egli afferma, però, di reputare più convincente una terza teoria, "fondata sul concetto della pluralità degli ordinamenti giuridici", la quale considera che

"nello stipulare un concordato, la Chiesa e lo Stato intendono di restare in una posizione di parità, e né la Chiesa vuole un accordo radicato nel diritto statale (diritto che lo Stato può sempre modificare), né lo Stato uno fondato sul diritto canonico"<sup>42</sup>.

Vale la pena di riportare per esteso gli argomenti che Jemolo adduce a sostegno della sua posizione, poiché l'incontro tra elementi tradizionali (come il problema della non-territorialità dell'ordinamento ecclesiale) e le suggestioni derivanti dalla teoria del pluralismo degli ordinamenti dà forma a una tesi che Schiappoli affronterà di petto nel suo scritto del 1941<sup>43</sup>. Esclusa la tesi dell'accordo di diritto interno, proprio effetto del dissenso tra la Chiesa e lo Stato in merito al radicamento delle loro relazioni in uno dei rispettivi ordinamenti, secondo Jemolo occorre scartare anche l'assimilazione ai trattati internazionali, perché questi ultimi,

"quasi in ogni loro pattuizione, postulano l'idea di un territorio che è dell'uno o dell'altro Stato contraente, di una popolazione che è elemento costitutivo dell'uno o dell'altro Stato. Per lo Stato e per la Chiesa, invece, c'è comunanza di territorio e di popolazione: questa comunanza, più ancora che le materie formanti oggetto del concordato,

---

<sup>42</sup> A.C. JEMOLO, voce *Concordati*, in *Dizionario di Politica*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1940, vol. I, p. 564. La voce *Laterano (Accordi del)*, che apparve sempre a firma di Jemolo alle pagine 705-710 del vol. II del *Dizionario*, si occupa invece di esporre il contenuto dei Patti lateranensi, affrontando anche il tema della loro importanza politica per il fascismo.

<sup>43</sup> Posizioni analoghe a quelle di Jemolo sono sostenute, con maggiore ampiezza, da G. FORCHIELLI, *Teoria del diritto ecclesiastico concordatario*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, cit., vol. I, pp. 391-418.



più ancora che la differenza che intercede tra i mezzi di cui dispongono Stato e Chiesa per fare valere reciprocamente le loro ragioni ed i mezzi coattivi del diritto internazionale, porta a respingere l'idea che i concordati siano parificati ai trattati internazionali: del resto la coscienza giuridica comune non li ha mai considerati tali ad una serie di effetti (denuncia alla Società delle nazioni; possibilità di arbitrato per dirimere le difficoltà sulla loro interpretazione; ecc.). Pertanto dovendo trovare una base ai concordati (non si può invocare senz'altro il principio *pacta sunt servanda*, posto che pure questo principio deve trovare fondamento in un ordinamento giuridico) è da pensare all'ordinamento che sorge dal collegamento tra un dato Stato e la Chiesa<sup>44</sup>.

La tesi di Jemolo, qui ridotta a una enunciazione necessariamente sintetica, fu al centro di animati confronti scientifici, ma non è possibile affrontare ora un argomento che necessiterebbe di un'ampia contestualizzazione, anche con riferimento ad altri dibattiti dell'epoca<sup>45</sup>. Si deve invece osservare che, pur prendendo le distanze dalle idee di d'Avack, l'ecclesiasticista dell'Università di Roma si attesta su posizioni ancora diverse da quelle di Mario Falco, che a sua volta criticava le due posizioni 'estreme' sulla natura giuridica dei concordati.

Passando dunque al terzo degli autori citati in apertura del paragrafo, quella di Mario Falco sembra essere la concezione che più di tutte si avvicina alle posizioni di Schiappoli, ma anche in questo caso le divergenze sono significative. Egli conviene, con d'Avack, che non sia possibile "affrontare la questione della natura dei concordati senza tener conto delle condizioni storiche in cui essi sono stati conclusi e senza limitare l'esame a quelli conclusi in condizioni non troppo dissimili". Inoltre, aggiunge,

"le varie teorie sono frequentemente costruite non soltanto sui dati positivi, offerti dai concordati medesimi e dal diritto vivente, sul fondamento del quale essi sono stipulati, ma anche sulla base dei programmi politici della Chiesa e degli Stati e delle dottrine e delle aspirazioni degli scrittori, laddove è ovvio che, non questi elementi, ma soltanto i primi possono fornire il materiale per la costruzione giuridica"<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> A.C. JEMOLO, voce *Concordati*, cit., p. 564.

<sup>45</sup> Cfr. F.E. ADAMI, *Origine e sviluppo della dottrina italiana in tema di rapporti tra ordinamento dello Stato e ordinamento della Chiesa*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, V, Jovene, Napoli, 1999, pp. 212-231.

<sup>46</sup> M. FALCO, voce *Concordato ecclesiastico*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1938, vol. III, pp. 656-657.



Al tempo stesso, come già si è detto, Falco esclude che i concordati si possano considerare “contratti di diritto pubblico ‘esterno’, fondati sulla coordinazione tra lo Stato e la Chiesa”. Ciò per quattro ragioni:

“1° il fatto che lo Stato e il pontefice non contraggono come membri della comunità internazionale; 2° il fatto che il pontefice e lo Stato non si sottopongano mai, quante alle controversie che possano sorgere nell’attuazione dei concordati, agli organi che applicano il diritto internazionale dirimendo controversie fra Stati; 3° il fatto che le istituzioni ecclesiastiche, nel cui interesse il concordato è concluso, sono istituzioni interne allo Stato, ed è indifferente che identiche istituzioni si trovino in altri Stati; 4° il fatto che anche gli oggetti del concordato sono tutti quanti oggetti di diritto interno”.

Secondo Falco, inoltre, da un punto di vista generale la coordinazione può essere l’esito della stipulazione di un concordato, ma certamente non il suo presupposto, perché in caso contrario si darebbe luogo a un cortocircuito logico:

“La tesi stessa della coordinazione poggia sulla stipulazione del concordato; e poiché il concordato non è che un negozio, e soltanto esaminandone il contenuto si potrà vedere se esso instauri la coordinazione, è evidente che questa non può costituire il presupposto per la classificazione dei concordati fra i contratti di diritto pubblico ‘esterno’”<sup>47</sup>.

Se, fin qui, le posizioni dell’allievo di Ruffini potrebbero astrattamente conciliarsi con quelle di Schiappoli, tale consonanza cessa quando Falco scrive che si devono altresì respingere “tutte le teorie che ritengono che i concordati siano apparentemente contratti, ma effettivamente atti unilaterali”. In ciascuno di essi, infatti, “è possibile isolare le concessioni dello Stato e i privilegi della S. Sede, ma le une e gli altri sono vicendevolmente condizionati; l’elemento decisivo è l’incontro delle volontà, il consenso”. Non si può considerare la volontà dello Stato o della Chiesa

“rispettivamente come condizioni di fatto dell’emanazione dell’atto giuridico unilaterale dell’uno o dell’altra; è appunto il fatto della vicendevole condizione che fa ricondurre il concordato nella generalissima categoria dei contratti”<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> M. FALCO, voce *Concordato ecclesiastico*, cit., p. 658.

<sup>48</sup> M. FALCO, voce *Concordato ecclesiastico*, cit., p. 657.





Una conclusione, quest'ultima, che per le ragioni esposte nel precedente paragrafo non poteva trovare il consenso di Domenico Schiappoli, il quale infatti rispose a questi e agli altri argomenti nel suo saggio sulla *Natura giuridica dei concordati*.

### 3.4. Il saggio *Sulla natura giuridica dei concordati* (1941)

Si giunge così, finalmente, all'articolo del 1941, alla cui lettura si rimanda per le risposte (implicite o esplicite) di Schiappoli alle tesi ora riassunte. Esso è strutturato secondo una meticolosa - a tratti persino ridondante - applicazione degli schemi argomentativi già esposti nel saggio del 1934 al Concordato lateranense del 1929, di cui si analizzano fin nei dettagli numerosi aspetti normativi e sistematici.

Come si potrà vedere, la tesi che viene propugnata è che il Concordato abbia efficacia rispetto all'ordinamento italiano non per forza propria, ma esclusivamente per effetto della legge di esecuzione interna (legge, peraltro, ordinaria e revocabile da parte dello Stato), senza riferimenti a ordinamenti terzi. Oltre a questo primo punto, il saggio sviluppa una linea argomentativa di carattere storico, facendo particolare riferimento ai concordati borbonici del 1741<sup>49</sup> e del 1818<sup>50</sup> e a quello asburgico del 1855<sup>51</sup>; inoltre, come nell'articolo del 1934, la questione viene considerata anche dal punto di vista del diritto canonico.

Le determinazioni a cui Schiappoli giunge concludono, con accenti di piena coerenza rispetto alle idee da sempre espresse nelle sue opere, il nucleo di scritti che egli dedicò nella tarda maturità alle relazioni tra Stato e Chiesa. Al termine di tutte le sue riflessioni, Schiappoli conferma la bontà e il perdurante valore dell'impostazione giurisdizionalista, sia pure tra molte concessioni a una realtà ordinamentale che, per effetto del nuovo Concordato (qualunque fosse la spiegazione formale che se ne volesse dare), era divenuta molto più complessa e articolata, rispetto al vecchio mondo, caro al giurista di San Biase<sup>52</sup>, governato dalla legge delle Guarentigie.

---

<sup>49</sup> P. LO IACONO, *Chiesa, Stato e popolo nel Mezzogiorno dei Lumi. La legislazione ecclesiastica dei Borboni di Napoli e di Sicilia tra istanze regaliste e tutela dell'ordo spiritualis (1734-1789)*, Pellegrini, Cosenza, 2012.

<sup>50</sup> W. MATURI, *Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie*, Le Monnier, Firenze, 1929.

<sup>51</sup> A. ZANOTTI, *Il concordato austriaco del 1855*, Giuffrè, Milano, 1986.

<sup>52</sup> Si veda in particolare D. SCHIAPPOLI, *Sulla legge delle Guarentigie*, in *Atti della R.*



Pare pertanto opportuno riportare per intero il paragrafo nel quale Schiappoli condensa il suo pensiero al riguardo:

“Pertanto possiamo concludere che, secondo il nostro diritto positivo, il concordato non è un trattato internazionale, quantunque stipulato nella forma degli accordi internazionali. E ciò perché esso regola la condizione giuridica dell’organizzazione cattolica esistente in Italia ed il rappresentante di questa che stipula il concordato non è un potere sovrano, né ha un potere legislativo di fronte allo Stato. Il concordato trae la sua forza obbligatoria dalla legge statale di approvazione e di esecuzione che ne impone l’osservanza ai sudditi ed agli stessi organi dello Stato. La natura convenzionale si appalesa nel periodo di sua formazione, quando si discutono e si approvano le singole clausole ed i singoli patti: in questo stadio si svolge l’opera di cooperazione e di collaborazione della Santa Sede, la quale esige che di tale sua opera risulti dalla forma determinata, storica e tradizionale, del concordato. Raggiunto l’accordo e redatte tutte le convenzioni ed i patti concordati nell’unica convenzione comprensiva, detta concordato, questo importa un vincolo morale e non obbligo giuridico per entrambe le Parti contraenti, nessuna di esse potendo costringere l’altra all’adempimento dell’obbligo assunto. Se posteriormente lo Stato emana la legge di approvazione e di esecuzione del concordato, ciò fa nell’esercizio del suo potere legislativo che è e dev’essere indipendente e sovrano. I suoi diritti ed obblighi relativamente alle materie ecclesiastiche regolate dal concordato hanno per fonte la sua legge e non la convenzione concordataria. Se il Papa pubblica il concordato negli *Acta Apostolicae Sedis*, ciò vale a manifestare in modo solenne e stabile la sua accettazione ed approvazione alle clausole convenute, come pure a pubblicare come leggi ecclesiastiche territoriali le norme aggiuntive e derogative al diritto comune canonico, riguardanti l’organizzazione ecclesiastica esistente nello Stato.

Quanto ai sudditi, il concordato ha forza obbligatoria, allorché viene pubblicato come legge statale. Le speciali norme ecclesiastiche obbligano in coscienza i fedeli e costituiscono un diritto canonico particolare privo di efficacia giuridica e di esecuzione coatta. La forza obbligatoria queste norme le traggono anche dalla legge statale, onde esse entrano a far parte del diritto dello Stato.

Da ciò segue che, secondo il nostro diritto positivo, non sono ammissibili né la teoria privilegiaria né quella contrattualistica, qualora si tenga presente lo stadio più importante della convenzione concordataria, cioè quello in cui essa deve ottenere la sua forza obbligatoria e la sua esecuzione. Perciò l’unica teoria ammissibile è



quella legale, che i nostri giuristi laici hanno il torto non solo di non prendere in considerazione, ma addirittura di trascurare”<sup>53</sup>.

Per chi la legga tenendo a mente le principali opere che, negli stessi anni, venivano pubblicate sui medesimi temi, questa pagina sembra stagliarsi, nella solitudine della sua pur elegante costruzione giuridica, contro uno sfondo dal quale, al contrario, provengono gli echi di tanta dottrina - da Checchini a Jemolo, da Piola a d’Avack, da Jannaccone a Del Giudice e Falco - ormai impegnata a riscrivere, aggiornare e consolidare la disciplina del diritto ecclesiastico attorno all’evento concordatario. Un evento considerato non più come la chiusura di un’epoca - quale, comprensibilmente, appariva agli studiosi della generazione di Schiappoli -, ma come l’apertura di una nuova.

#### 4. Qualche considerazione finale

Ci si deve domandare allora, in conclusione, che senso possa avere rileggere oggi un testo come quello scritto da Schiappoli nel 1941, che suona doppiamente inattuale al lettore contemporaneo: rispetto alla sensibilità e alle questioni scientifiche odierne, naturalmente, ma anche rispetto alle idee prevalenti nel momento storico nel quale fu scritto.

Vi è, innanzi tutto, la pura e semplice utilità di riproporre un saggio difficile da reperire nelle biblioteche, ma che contribuisce a completare il quadro del pensiero di un Maestro del diritto ecclesiastico a cui toccò la difficile sorte di operare nel ‘cono d’ombra’ di Scaduto e Ruffini<sup>54</sup>. Il tentativo di confutare l’impostazione dottrinale prevalente in materia di concordati fu un esperimento tanto più significativo, se si considera che lo stesso Francesco Scaduto (che di Schiappoli fu Maestro a Napoli e che forse avrebbe avuto migliori ragioni, anche anagrafiche, per restare ancorato alle concezioni ottocentesche della materia), aveva provveduto a elaborare una concezione del diritto ecclesiastico in cui convivevano pregiudiziali laiciste e adesione alla politica concordataria<sup>55</sup>. Le diverse determinazioni a cui

---

<sup>53</sup> **D. SCHIAPPOLI**, *Sulla natura giuridica del concordato*, cit., pp. 32-33 dell’estratto (§ 21).

<sup>54</sup> **G.B. VARNIER**, *Un giurista nell’ombra*, cit., p. 151.

<sup>55</sup> Un cambiamento di prospettive che, malgrado il voto favorevole all’approvazione dei Patti lateranensi espresso in Senato, dal punto di vista scientifico non dovette risultare facile per lo studioso, come testimoniano le tensioni ideali e concettuali che percorrono il saggio: **F. SCADUTO**, *La conciliazione dello Stato italiano con la S. Sede*, in *Rivista di Diritto pubblico*, 1929, I, pp. 69-80. Per un più preciso inquadramento del percorso intellettuale del giurista palermitano rispetto a queste tematiche si rimanda a **C. FANTAPPIÈ**, *Francesco*



giunsero i due studiosi, pur legati da evidenti affinità scientifiche, andavano oltre le semplici opzioni politiche e chiamavano in causa la volontà di adattarsi al nuovo modo di concepire il diritto ecclesiastico e la sua funzione. In questo senso, la scelta di Schiappoli di affrontare sul piano dottrinale l'istituto giuridico simbolo di quella specifica fase dei rapporti tra Stato e Chiesa ricorda piuttosto l'approccio critico adottato da Francesco Ruffini, il quale, peraltro, anziché alla critica frontale fece ricorso alla rivalutazione degli istituti dell'epoca liberale in chiave polemica contro quelli tipici dell'epoca fascista<sup>56</sup>. In senso analogo, il recupero - anche da parte di Schiappoli - di posizioni dottrinali risalenti a una fase culturale precedente potevano essere lette e interpretate in chiave ostile a quella stessa 'contemporaneità fascista' che il regime intendeva affermare in ogni ambito ed entro la quale le tesi del giurista venivano proposte. Così facendo, tali posizioni acquisivano nuovi significati pur restando formalmente invariate, proprio come, alcuni anni prima, avevano acquisito un nuovo significato le prese di posizione dello stesso Schiappoli a favore della legge delle Guarentigie, in un'epoca in cui la legge stessa veniva rimessa in discussione dai nuovi sviluppi sociali e internazionali<sup>57</sup>. Sotto il velo dell'apparente neutralità 'tecnica', dunque, si può scorgere in questi scritti un ricco sostrato culturale e ideale, che in un certo senso unisce in una linea mai spezzata queste opere all'originaria matrice in senso lato 'politica' del diritto ecclesiastico ottocentesco.

Si possono però abbozzare almeno altre due considerazioni, che hanno a che fare in modo più diretto con i contenuti e con il clima culturale che il saggio esprime.

In primo luogo, la confutazione (a questo riguardo non rileva giudicare se, nel merito, essa sia convincente o meno) del valore giuridico dei concordati come fonte autonoma di diritto oggettivo, condotta nei due saggi del 1934 e del 1941, induce a riflettere sui nessi tra gli sviluppi storici di taluni concetti fondativi dell'odierno diritto ecclesiastico italiano (quali, appunto, l'istituzionalismo, il pluralismo degli ordinamenti, la sovranità e le forme concordatarie di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose), perché testimonia che alcuni di questi elementi possono essere sviluppati

---

*Scaduto e il Concordato Lateranense. Dalla polemica di «Ignotus» sul monopolio nella formazione dei giovani alle lezioni universitarie inedite del 1930-1931, in Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica, 1995, 1, pp. 307-341.*

<sup>56</sup> **G. SPADOLINI**, *Francesco Ruffini e il Concordato*, in *Nuova Antologia*, 1974, 2082, pp. 153-160.

<sup>57</sup> **D. SCHIAPPOLI**, *Sulla legge delle guarentigie pontificie*, in *Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, 1923, estratto.



anche a prescindere dagli altri. Per esempio, il fatto che Schiappoli, pur negando che la Chiesa potesse avere natura politica e sovrana, sostenesse la natura pubblicistica della Chiesa stessa, del suo ordinamento e, di riflesso, del diritto ecclesiastico dimostra che le vie intermedie tra il pluralismo degli ordinamenti e la semplice riduzione del diritto canonico alla dimensione del diritto privato - il diritto canonico alla stregua dello "statuto del Lloyd triestino", secondo la celebre battuta di Scaduto<sup>58</sup> - non solo erano astrattamente concepibili, ma furono anche praticate<sup>59</sup>. Lo stesso Santi Romano, nel suo saggio sull'*Ordinamento giuridico*, riconosce (pur contestandole) le tesi di quanti, come Schiappoli e il primo Del Giudice, individuavano la soluzione del problema dogmatico del diritto della Chiesa in una forma di riconoscimento di quest'ultimo da parte dello Stato<sup>60</sup>. Tutto ciò potrebbe suggerire che, prima degli anni a cui risalgono i saggi presi in esame in queste pagine, il confronto fra almeno tre diverse concezioni della materia fosse aperto e che, quindi, le linee di sviluppo del diritto ecclesiastico avrebbero potuto prendere pieghe diverse da quelle che poi concretamente assunsero.

Inoltre, se nei quattro articoli presi in esame si vanno a leggere i passaggi in cui lo studioso affronta il tema della rilevanza sociale della Chiesa e del sentimento religioso in genere, emerge una invalicabile distanza rispetto alle concezioni idealistiche che dominavano la scena dell'epoca, quantomeno nella declinazione datane da Giovanni Gentile<sup>61</sup>,

---

<sup>58</sup> Battuta che, del resto, non può essere assunta alla lettera, ma che va contestualizzata nel pensiero del giurista di Bagheria, il quale - in particolare - si soffermò a riflettere su questo tema in un confronto con Jemolo: **F. SCADUTO**, *Efficacia civile delle norme canoniche*, in *Archivio giuridico*, 1924; il saggio a cui si fa riferimento è quello di **A.C. JEMOLO**, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Archivio giuridico*, 1923 (entrambi consultati in estratto).

<sup>59</sup> Si veda **D. SCHIAPPOLI**, *Diritto ecclesiastico*, Pierro, Napoli, 1913, pp. 19-34.

<sup>60</sup> **S. ROMANO**, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1967, pp. 115-122.

<sup>61</sup> Cfr. **G. MOLTENI MASTAI FERRETTI**, *Stato e Chiesa in Giovanni Gentile*, Edizioni Milanesi, Milano, 1975. L'idealismo conosceva a sua volta una serie di differenti declinazioni, tra le quali spiccano l'idealismo storicistico di Benedetto Croce e quello attualistico di Giovanni Gentile; insieme, le due correnti occuparono il centro della scena culturale italiana per tutta la prima parte del Novecento. Per una considerazione d'insieme del tema, rispetto al problema del diritto, si veda **M. LALATTA COSTERBOSA**, *Diritto e filosofia del diritto in Croce e Gentile*, in *Croce e Gentile. La cultura italiana e l'Europa*, Treccani, Roma, 2016, pp. 317-324. A questo proposito è opportuno ricordare che lo stesso Schiappoli, lungi dal manifestare drastiche chiusure agli sviluppi culturali della sua epoca, manifesta una certa sensibilità verso le idee di Benedetto Croce: **D. SCHIAPPOLI**, *I rapporti dello Stato con la Chiesa*, cit., c. 4.





anche quando il discorso sfiora più da vicino tali questioni<sup>62</sup>. Schiappoli, infatti, con la sua interpretazione fattuale, empirica della rilevanza giuridica dei fenomeni sociali, non avrebbe potuto essere più distante dall'attualismo del filosofo siciliano, il quale, proprio in quegli anni, poneva la critica del "diritto come fenomeno o fatto" tra i fondamentali della sua concezione del diritto stesso<sup>63</sup>. Semplificando molto un discorso che meriterebbe ben altro approfondimento, anche in relazione alla varietà di posizioni che si confrontavano nella cultura italiana dell'epoca e alle molte sfumature che esse acquisivano in campo filosofico e giuridico, le conseguenze delle due diverse concezioni sono chiaramente percepibili. Da un lato, l'idea di Gentile portava all'inserimento, anche giuridico, della religione tra i fattori etici che confluiscono nello Stato, nell'ottica di quello che è stato definito come il passaggio dal "confessionismo storico" a una sua forma "ideologica"<sup>64</sup>. Dall'altro lato, invece, il positivismo di Schiappoli lo induceva a tenere saldamente distinti i piani della politica, della religione e del diritto, congiunti solo estrinsecamente dalla funzione mediatrice e, in ultima analisi, garantista di uno Stato sì forte, ma che non ambisce ad assorbire la dimensione religiosa in quanto tale (ossia oltre la mera dimensione estrinseca della sua rilevanza sociale) nel novero delle sue competenze, neppure attraverso lo strumento concordatario<sup>65</sup>.

In un certo senso, dunque, gli scritti qui presi in considerazione testimoniano da vicino il confronto e, talvolta, lo scontro tra varie concezioni della filosofia, della politica e del diritto che in quegli anni si

---

<sup>62</sup> Cfr. **D. SCHIAPPOLI**, *Sulla natura giuridica del concordato*, cit., pp. 8-10 dell'estratto (§ 4).

<sup>63</sup> **G. GENTILE**, *I fondamenti della filosofia del diritto*, Le Lettere, Firenze, 2003, in particolare pp. 35-36.

<sup>64</sup> La distinzione è proposta nel cap. II di **J. PASQUALI CERIOLI**, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018 (in corso di pubblicazione).

<sup>65</sup> Per esempio Schiappoli, anche quando qualifica lo Stato contemporaneo come "totalitario", nel paragrafo introduttivo del saggio del 1941, sembra scorgere nel termine più che altro un'enfatizzazione dell'altro, e a lui più consueto, aggettivo di "sovrano" (si può utilmente confrontare, ancora una volta, la concezione dello Stato che emerge dagli scritti di Schiappoli di questo periodo con il paradigma fascista interpretato da **C. COSTAMAGNA**, voce *Stato*, in *Dizionario di Politica*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1940, vol. IV, pp. 381-398). Oltre a trattarsi di un *hapax* nei testi di Schiappoli qui considerati - dato già di per sé non irrilevante, in un momento storico nel quale la svolta, appunto, totalitaria del regime pretendeva anche dagli studiosi una più massiccia adesione alle parole d'ordine del fascismo - occorre considerare che l'ibrido concetto di "totalitarismo" aveva, all'epoca, contenuti politici e giuridici meno definiti rispetto a quelli che gli sono stati riconosciuti in seguito: cfr. **I. BIROCCHI**, *Il giurista intellettuale e il regime*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime*, cit., p. 13 n.



intrecciavano in seno alla cultura giuridica italiana, a cominciare proprio dall'incrocio tra positivismo e idealismo<sup>66</sup> così ben tratteggiato (per l'ambito torinese, ma non solo) da Norberto Bobbio<sup>67</sup>. Si trattava di faglie che percorrevano, insieme alle altre discipline giuridiche<sup>68</sup>, anche il diritto ecclesiastico<sup>69</sup>, e la cui influenza sugli sviluppi della materia sarebbe forse interessante approfondire con specifico riferimento al delicato 'passaggio di consegne' fra la generazione dei fondatori della disciplina - ai quali a buon diritto Schiappoli apparteneva - e la generazione che, formata in quella temperie culturale, la animò invece fin nella seconda metà del Novecento<sup>70</sup>.

---

<sup>66</sup> Confronto, a tratti aspro, che nel campo del diritto ebbe un momento saliente nella polemica che contrappose proprio Pietro Bonfante - già incontrato, in queste pagine, come Maestro di Pietro Ciapessoni - e Benedetto Croce; cfr. **B. CROCE**, *Polemiche sulla teoria del diritto e il metodo positivista e la storia del diritto*, in **ID.**, *Pagine sparse, I. Pagine di letteratura e di cultura*, Ricciardi, Napoli, 1919, rispettivamente pp. 333-347 e 348-351. Per la ricostruzione dell'episodio e del contesto si rimanda a **M. BRETONE**, *Il naturalismo di Bonfante e la critica idealistica*, in *Labeo*, 1959, pp. 275-283.

<sup>67</sup> **N. BOBBIO**, *Elogio del Piemonte*, in **ID.**, *De senectute*, Einaudi, Torino, 1996, pp. 60-65. Per altri ambiti e contesti, oltre che per la bibliografia di riferimento, si rimanda alle seguenti opere: **F. TESSITORE**, *L'origine della concezione capograssiana dello Stato tra idealismo e «storicismo»*, in **ID.**, *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, V*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2000, pp. 347-358; **C. VALSECCHI**, *La scuola giuridica padovana tra positivismo e idealismo*, in G. Berti, G. Simone (a cura di), *Il positivismo a Padova tra egemonia e contaminazioni (1880-1940)*, Antilia, Padova, 2016, pp. 215-254; **G. MARINI**, *Positivismo e giurisprudenza*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986.

<sup>68</sup> Cfr. **B. PARADISI**, *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946*, in **ID.**, *Apologia della storia giuridica*, il Mulino, Bologna, 1973, pp. 105-172.

<sup>69</sup> **G. CAPUTO**, *Il problema della qualificazione giuridica dello Stato in materia religiosa*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 3-25.

<sup>70</sup> Ancora con riguardo a Jemolo, si veda in questo senso il saggio di **C. FANTAPPIÈ**, *Rinnovamento della problematica dei rapporti tra Stato e Chiesa*, in **ID.**, *Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato*, Morcelliana, Brescia, 2011, pp. 59-89.